

AI CONGIUNTI DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI NON POSSONO ESSERE IMPOSTI CONTRIBUTI ECONOMICI

Nella sentenza n. 5355/2013 del 7 novembre 2013, depositata in Segreteria il giorno successivo, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione terza) ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Lonate Ceppino per la riforma della sentenza del Tar della Lombardia, Milano, Sezione terza, n. 3056/2012.

Il contenzioso trae origine da un ricorso proposto al Tar della Lombardia dalle signore A. B. e C. D. in proprio e quali amministratrici di sostegno delle rispettive congiunte M. N. e R. T., entrambe con disabilità grave.

Per la frequenza del centro diurno da parte delle succitate M. N. e R. T., il Comune di Lonate Ceppino aveva richiesto ai congiunti di versare un contributo economico, richiesta che era stata rifiutata dal Tar della Lombardia.

Nel respingere il ricorso il Consiglio di Stato ha precisato che *«non si può che confermare quanto ripetutamente deciso da questa Sezione (da ultimo con sentenza 21 dicembre 2012, n. 6674): e cioè che l'articolo 3, comma 2-ter del decreto legislativo n. 109/1998, esprime il principio che per le prestazioni ivi considerate si deve avere riguardo alla situazione economica del solo assistito e non a quella della famiglia; e che tale principio è diretta-*

mente applicabile anche in mancanza del decreto attuativo» (1).

Purtroppo la sentenza in oggetto del Consiglio di Stato contiene affermazioni infondate in merito alle competenze istituzionali riguardanti le contribuzioni economiche. Infatti sostiene che, avendo la Corte costituzionale affermato nella sentenza n. 296/2012 *«che il principio di rilevanza della situazione economica del solo assistito, espresso dalla norma statale, non costituisce "livello essenziale delle prestazioni"»* può quindi essere derogato dalla legislazione regionale.

Le norme di riferimento (articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000) della sentenza del Consiglio di Stato n. 5355/2013 riguardanti la frequenza dei centri diurni dei soggetti con handicap intellettuale grave sono le stesse anche per le prestazioni domiciliari e residenziali delle succitate persone, nonché degli anziani malati cronici non autosufficienti, degli infermi colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile.

L'asserzione del Consiglio di Stato è destituita da ogni fondamento in quanto, ai sensi della lettera l) del 2° comma dell'articolo 117 della Costituzione, *«lo Stato ha legislazione esclusiva»* in merito all'ordinamento civile e cioè nei riguardi dei rapporti anche economici fra gli enti pubblici ed i cittadini (2).

(1) Come abbiamo segnalato più volte, uno degli argomenti di fondo utilizzati strumentalmente per non attuare le norme del decreto legislativo 109/1998 è l'asserita mancata emanazione del decreto, peraltro amministrativo, previsto al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 109/1998, come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000, finalizzato a *«favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza»*. Detta affermazione è smentita dai seguenti dati oggettivi. Il decreto legislativo 130/2000 reca la data del 3 maggio 2000. In quel periodo il Parlamento stava discutendo la legge 328/2000 di riforma dell'assistenza e giustamente il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore aveva ritenuto corretto non emanare un decreto amministrativo finalizzato a *«favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza»*, visto che della questione stava occupandosi il Parlamento per la definizione di una legge che riguardava anche la finalità succitata. Reca la data dell'8 novembre 2000 la legge 328/2000 i cui articoli 14 "Progetti individuali per la persona disabile", 15 "Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti" e 16 "Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari" stabi-

scono con norme molto precise proprio le iniziative volte a *«favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza»*. Risulta pertanto evidente che i Presidenti dei Consigli dei Ministri, che si sono succeduti a partire dal novembre 2000 (data di pubblicazione della legge 328/2000), hanno giustamente ritenuto opportuno non emanare il decreto amministrativo di cui sopra, avendo il Parlamento precisato in modo dettagliatissimo le norme volte a *«favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza»*. Infatti detto decreto non poteva che ripetere le succitate norme della legge 328/2000.

(2) Al riguardo si veda l'articolo di Massimo Dogliotti, docente di diritto presso l'Università di Genova e giudice della Corte di Cassazione "Sul contributo chiesto ai parenti degli assistiti in tempi di crisi economica", *Famiglia e diritto*, n. 7, 2013.